Penale Sent. Sez. 6 Num. 36561 Anno 2020
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: AMOROSO RICCARDO
Data Udienza: 16/10/2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

avverso il decreto del 18/11/2019 della Corte di Appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, La Corte di Appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Palermo in data 21 gennaio 2015 nella parte in cui è stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dell'immobile di via [redacted] edificato sul terreno intestato a [redacted] terzo interveniente e figlio del proposto [redacted] nei cui confronti è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale.

2. Nell'interesse di [redacted] il suo difensore ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge sul rilievo che la confisca dell'immobile è stata disposta senza considerare, tra le acquisizioni patrimoniali utili a dimostrare la riferibilità al ricorrente del bene, i suoi redditi non dichiarati al fisco, derivanti dall'attività di maniscalco svolta dallo stesso. Al riguardo si censura la valutazione della Corte di appello che, in difformità rispetto alla decisione del Tribunale di Palermo che aveva sostenuto l'opposta linea interpretativa, ha affermato che l'irrilevanza dei redditi "a nero" rispetto alla valutazione della lecita provenienza dei beni deve valere sia per il proposto che per il terzo interveniente.

Secondo l'assunto del ricorrente il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza [redacted] del 29/05/2014 Rv.260244, secondo cui ai fini della confisca di prevenzione la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto non può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale, vale solo per la verifica delle consistenze patrimoniali del proposto ma non per quelle del terzo, rispetto alle quali devono invece essere considerati anche i redditi non dichiarati al fisco poiché il maggiore rigore giustificato dalla pericolosità propria del ed esclusiva del proposto non consentirebbe una interpretazione estensiva di una norma di sfavore.

Si denuncia, inoltre, sul medesimo punto la violazione di legge per motivazione apparente rispetto alla ritenuta assenza di prove della riconducibilità ai redditi da lavoro delle disponibilità finanziarie versate sul proprio conto bancario dal ricorrente.

In tal modo la Corte ha violato l'obbligo di motivazione essendo priva di prova la provenienza diversa da quella addotta dal ricorrente, frutto di un immotivato pregiudizio colpevolista, a fronte della dimostrata attività lavorativa di maniscalco.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione alla pretesa necessità di documentazione a riscontro dei redditi da lavoro, che essendo "a nero" sono necessariamente privi di riscontro documentale, con la conseguente inaccettabile affermazione del principio che anche il terzo non può valorizzare i redditi non dichiarati, attraverso un indebito richiamo all'art. 19 del D.lgs. n. 159/11 che non codifica alcuna presunzione ma regola l'ambito delle indagini patrimoniali, ponendo a carico dell'accusa l'onere della prova dell'interposizione fittizia sulla base della valutazione della concreta capacità reddituale del terzo.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia l'assenza di motivazione, per la carenza di elementi univoci della ritenuta titolarità effettiva del bene in capo al proposto, padre del ricorrente, trattandosi di un immobile utilizzato in via esclusiva dal ricorrente e dalla sua famiglia e come tale non più nella disponibilità del padre.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.4. Con il quarto motivo si denuncia la motivazione apparente sulla richiesta di un dissequestro parziale, a fronte della ritenuta insufficienza dei redditi personali del ricorrente, il cui rigetto è stato motivato sulla base della irrilevanza dei redditi da evasione fiscale.

2.5. Con il quinto motivo si solleva la questione di legittimità costituzionale per contrasto dell'art.10 D.lgs. 159/2011 rispetto agli artt.3 e 11 Cost. nella parte in cui limita il ricorso per cassazione al solo caso della violazione di legge e non anche per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Si argomenta al riguardo che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, e che il difetto della motivazione per illogicità e contraddittorietà violerebbe anche l'art. 111 Cost., quindi la questione oltre ad essere non manifestamente infondata sarebbe anche rilevante nel caso di specie perché molteplici sono i vizi della motivazione che la difesa avrebbe potuto eccepire rispetto alla questione della vicinanza temporale dell'acquisto del terreno avvenuto nel 2004, rispetto al periodo di pericolosità del proposto dal dicembre del 2006, e rispetto anche alla data del mutuo richiesto nel novembre del 2006, ed in merito alla ritenuta provenienza dai redditi del padre delle risorse impiegate per l'edificazione dell'immobile confiscato, sebbene nessuna restituzione sia avvenuta per la parte ricavata dalla vendita di uno dei due immobili.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Delia Cardia ha depositato conclusioni scritte con cui ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Si deve premettere che, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, D. l.vo 159 del 2011, avverso il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, e che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014 - dep. 29/07/2014, [redacted] Rv. 260246).

I dubbi di legittimità costituzionale sui limiti del sindacato di legittimità espressi dal ricorrente sono manifestamente infondati, poiché la "ratio" della normativa vigente nella materia delle misure di prevenzione trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto né con i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dettami costituzionali e nè con la normativa di carattere internazionale, come già rilevato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 321 del 2014 e n. 106 del 2015.

La Corte Cost. con la sentenza n. 321/2004, ha evidenziato, oltre all'assenza di un vincolo costituzionale sull'ambito del sindacato di legittimità, l'inconcludenza del confronto tra settori non comparabili tra loro, «posto che il procedimento di prevenzione, il processo penale e il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza sono dotati di proprie peculiarità, sia sul terreno processuale che nei presupposti sostanziali». D'altra parte – ha aggiunto la Corte – « è giurisprudenza costante [...] che le forme di esercizio del diritto di difesa possano essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione [...] Di conseguenza non può ritenersi lesivo dei parametri evocati che i vizi della motivazione siano variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono».

2. Ciò premesso, passando all'esame dei motivi di ricorso, ed iniziando, per il suo carattere assorbente, dal primo sulla irrilevanza dei redditi da evasione fiscale, il Collegio ritiene di dover ribadire l'orientamento di legittimità espresso dalla sentenza n.12629 del 16/01/2019 della Sez. 1, [redacted] Rv. 274988, richiamato dalla Corte territoriale, che il ricorrente ha invece criticato sulla base dell'assunto che sarebbe il frutto di una decisione isolata, in contrasto o comunque non in linea con la decisione delle Sezioni Unite n. 33451 del 29/05/2014, [redacted] [redacted] Rv. 260246.

Al contrario di quanto dedotto dal ricorrente, si deve rilevare che la citata sentenza [redacted] delle Sezioni Unite ha affrontato la questione con riguardo ad un caso concreto in cui venivano in discussione non solo i redditi del proposto, ma anche quelli dei suoi più stretti familiari correlati a partecipazioni societarie, e nessuna distinzione è stata in quella sede operata tra i redditi del proposto e quelli dei suoi più stretti familiari (la moglie e la suocera), interessati dalla confisca.

Quindi, non vi è dubbio che il principio affermato nella sentenza [redacted], secondo cui nella materia della confisca di prevenzione ai fini della valutazione della proporzionalità del patrimonio accumulato dal soggetto proposto non si possa tenere conto dei proventi dell'evasione fiscale, sia stato ritenuto valido con riferimento non solo ai beni di cui il proposto è titolare diretto ma anche ai beni di cui sia titolare indiretto per interposta persona.

Va anche rimarcato che la distinzione operata in quella decisione tra confisca di prevenzione e confisca c.d. allargata all'epoca disciplinata dall'art. 12 *sexies* d.l. n.306/1992, è stata superata dalla nuova formulazione della confisca, qualificata come "confisca in casi particolari", contenuta ora nell'art.240-*bis* cod. pen., che

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ribadisce anche per questa tipologia di confisca il divieto di apprezzare i proventi dell'evasione fiscale ed in genere anche dei redditi non dichiarati al fisco, per effetto di quella confusione che si realizza attraverso redditi leciti ed illeciti con il reimpiego nelle attività lecite dei proventi dell'evasione fiscale, definita con espressione molto significativa come "anatocismo dell'illecito", in riferimento ai casi in cui l'evasione fiscale assume carattere sistemico e totalizzante.

3. Deve, quindi, ribadirsi quanto già affermato nel citato precedente di legittimità (Sez. 1, 16/01/2019, Rv. 274988) in merito alla validità di siffatto principio con riferimento alla valutazione della sproporzionalità dei beni e delle attività economiche del familiare o del terzo intestatario fittizio del bene, non potendosi ammettere che possa giustificarsi, neppure da parte di costoro, la sproporzione adducendo proventi da evasione fiscale, giacché, altrimenti, sarebbero illogicamente vanificate le presunzioni di interposizione fondate sulla massima di comune esperienza della comunanza di interessi patrimoniali e di redditi nell'ambito dell'unità familiare entro cui si colloca la persona socialmente pericolosa e si favorirebbe, più in generale, il trasferimento in capo a terzi dei beni frutto dell'accumulazione illecita di ricchezza, ove si potesse rendere tali atti traslativi inattaccabili attraverso lo schermo della evasione fiscale, frapposto dal terzo intestatario del bene.

Appare evidente l'incoerenza di una interpretazione che limitando al solo proposto il divieto di apprezzare i proventi dell'evasione fiscale, finirebbe con incrementare e favorire il trasferimento dei beni in capo a terzi, ove questi potessero, diversamente dal proposto, giustificare i propri incrementi patrimoniali senza soggiacere al divieto ora espressamente previsto dall'art. 24 d.lvo 159/11, come novellato dalla L. 161 del 17 ottobre 2017, che sancisce per il proposto il divieto di giustificare i propri acquisti con i proventi dell'evasione fiscale ("*In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale*").

Anche sotto il profilo dell'interpretazione testuale della norma, si deve ritenere che l'espressione "*in ogni caso*" legittimi, invero, la portata più ampia di tale preclusione probatoria da ritenersi operativa non solo nel caso di beni di cui il proposto risulti titolare diretto ma anche, ed a maggiore ragione, nel caso in cui ne sia titolare indiretto, per interposizione fittizia o fiduciaria di persona, con la conseguente necessaria operatività del divieto anche con riguardo alla ricostruzione della capienza reddituale del terzo intestatario interposto dei beni.

4. L'infondatezza manifesta del primo motivo si ripercuote sugli altri tre motivi che muovono tutti dall'assunto indimostrato della capienza reddittuale del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricorrente, correlata alla sua attività di maniscalco, ma svolta prevalentemente "a nero" e senza alcuna evidenza di redditi suscettibili di essere utilmente apprezzati ai fini del superamento delle valutazioni sia pure di carattere indiziario e presuntivo operate dai giudici di merito.

Peraltro, si tratta di censure che investendo la motivazione sotto il profilo della sua coerenza logica, sono per come già spiegato in premessa del tutto inammissibili, perché non comprese nei limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione *in subiecta materia*.

La motivazione del decreto impugnato sul punto non può dirsi apparente o del tutto mancante, atteso che le cospicue disponibilità finanziarie riversate sui conti correnti bancari intestati al ricorrente sono state ritenute prive di giustificazione, in assenza di elementi utili ad apprezzare il volume di affari dell'attività lavorativa di maniscalco svolta dal ricorrente.

Anche con riferimento alla questione dell'accertamento della natura fittizia o fiduciaria della intestazione dei beni, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia di confisca di prevenzione.

Sul punto questa Corte di Cassazione ha più volte affermato che il rapporto esistente fra il proposto ed il coniuge, i figli e gli altri conviventi costituisce, pur al di fuori dei casi oggetto delle specifiche presunzioni di cui all'art. 26, comma 2, d.lgs. cit., una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizietà della intestazione di beni dei quali il proposto non può dimostrare la lecita provenienza quando il terzo, familiare o convivente, che risulta formalmente titolare dei cespiti, è sprovvisto di effettiva capacità economica (Sez. 1, n. 19623 del 22/02/2012, [redacted]; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, [redacted], Rv. 270081).

Nel caso di specie, non trattandosi di intestazione avvenuta nei due anni precedenti la proposta, non vale certamente la presunzione di cui all'art. 26 d.lvo n.159/2011.

Si deve, quindi, ribadire che la confisca dei beni intestati a terzi, anche se familiari stretti, richiede sempre l'accertamento che i beni non siano del terzo ma del proposto (interposizione fittizia o fiduciaria), ma tale prova si può desumere anche da indizi, quali sono il legame stretto parentale e l'assenza di redditi del familiare adeguati al valore del bene ad esso intestato.

Con riferimento alla dedotta validità della donazione di somme di denaro quand'anche frutto di accumulazione illecita del proposto, nella stessa articolazione delle ragioni poste a fondamento della censura si coglie la manifesta infondatezza del motivo atteso che il terzo beneficiario della liberalità, investendo tali risorse nell'acquisto dell'immobile confiscato non potrebbe giovarsene,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

costituendo il suo acquisto una forma di reimpiego delle risorse illecitamente accumulate dal proposto.

È sufficiente porre mente alla disciplina della successione ereditaria nel sistema delle misure di prevenzione (vedi art. 18, comma 3, d.l.vo 159/2011) per rendersi conto della finalità della normativa in esame, volta a colpire l'accumulazione di ricchezza anche nel caso del trasferimento dei beni operato in via definitiva, come nel caso di successione *mortis causa*, a riprova dell'assenza di tutela per coloro che beneficiano a titolo di liberalità degli incrementi patrimoniali suscettibili di confisca.

5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 16 ottobre 2020

Corte di Cassazione - copia non ufficiale